



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA SICUREZZA E CONTROLLO

N. 18 DEL 03-07-2017

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO "VELOCAR RED&SPEED - VRS EVO" POSTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SEREGA, VIA PONTEASSE E VIA TIEDE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Considerato** che questo Ente ha posto in essere, sull'intersezione semaforica Via Serega-Via Ponteasse-Via Tiede, un'apparecchiatura denominata "**VELOCAR RED&SPEED – mod. VRS EVO**" munito di approvazione ministeriale formulata con decreto prot. n. **6099** del **18.11.2015** da parte del M.I.T. – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, depositato agli atti del procedimento;
- **Visto** il nulla osta al posizionamento della postazione fissa per il rilevamento delle infrazioni di passaggio con semaforo rosso, sulla strada provinciale n° 18 al km 4+350, rilasciato dalla Provincia di Verona con proprio atto R.U. n° u. 0017347 del 01/03/2017;
- **Dato atto** che tale apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni semaforiche è idonea al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia Stradale così come si evince dalla documentazione tecnica depositata presso l'intestato Comando di Polizia;
- **Ritenuto** di dover disciplinare il tempo di durata della luce "**gialla**" la cui durata non deve essere inferiore ai tre secondi (Corte di Cassazione II Sezione Civile Sentenza 28 ottobre – 23 dicembre 2014 n. 27348);
- **Valutato** che "*una durata superiore ai tre secondi deve senz'altro ritenersi congrua*" (Cass. 01.09.2014 18470) tenuto conto delle seguenti considerazioni:
 - la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. **67906** del **16.07.2007**, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della

lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce non può mai essere inferiore a tre secondi;

- tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il **10/09/2001**, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai **50 Km/h**;

- **Ritenuto** pertanto determinare il periodo di accensione della luce “**gialla**” fissandolo in **4(quattro)** secondi;

- **Visto** lo schema funzionale dell’impianto semaforico, redatto dalla ditta Elettrocostruzioni di Rovigo, ove si evince che la durata della luce “gialla” è impostata in 4 (quattro) secondi;

VISTO il certificato di “*corretta installazione dell’apparecchiatura*” (collaudo), redatto in data **17/05/2017 prot. n. 281/2017** e depositato presso l’intestato Comando;

Dato atto che si è provveduto alla corretta installazione di un cartello di preventivo segnalamento della postazione di rilievo delle infrazioni semaforiche;

Visto il vigente codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto “*Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione*”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa la propria competenza in materia.

ORDINA

1. La messa in esercizio, a partire dal giorno **06/07/2017**, dell’apparecchiatura “**VELOCAR RED&SPEED – mod. VRS EVO**” – **matricola 208** ubicata in

Albaredo d'Adige sull'impianto semaforico posto all'intersezione tra via Serega-via Ponteasse-via Tiede;

2. La durata del periodo di accensione della luce **“gialla”** viene fissata in **4 (quattro)** secondi per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui richiamate;
3. Che tale apparecchiatura sia utilizzata per il rilievo delle infrazioni semaforiche di passaggio con il semaforo rosso (artt. 41 c. 11 e 146 c. 3 CdS) e di superamento della linea trasversale continua di arresto (artt. 40 c. 5 e 146 c. 2 CdS). In quest'ultimo caso la violazione si intende accertata quando l'asse anteriore del veicolo sia oltre la fascia trasversale di arresto;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, previo versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Reg. di esecuzione del Codice della Strada al Ministero dei lavori pubblici.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Sicurezza e Controllo;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza a:

- Stazione Carabinieri di Ronco all'Adige.

Il Responsabile dell'Area Sicurezza e Controllo

V. Comm. Daniele Ferrarini